

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 23 marzo 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 14/2020

“EMERGENZA COVID-19”

**NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE SOCIETARIE E
DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO**

L'articolo 106 del D.L. n. 18/2020 introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, sono dirette a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.

In particolare l'art. 106, comma 1, del Decreto stabilisce che *“In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio”*.

A tale proposito il Codice Civile precisa che l'assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio almeno una volta all'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. L'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile per le società per azioni e l'art. 2478-bis del Codice Civile per le società a responsabilità limitata consentono, peraltro, che una previsione di statuto preveda un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, qualora si tratti di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Nelle ipotesi in cui la società intenda fruire di tale opzione, gli amministratori sono tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del Codice Civile (ovvero nella

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

nota integrativa nel caso di redazione del bilancio in forma abbreviata).

Quindi, in base all'art. 2364, secondo comma, del Codice Civile, solo una previsione di statuto può consentire di derogare alla regola dell'approvazione del bilancio entro i centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio e fissarla entro i centottanta giorni.

Le previsioni del Decreto sono quindi finalizzate anche a colmare eventuali lacune statutarie in cui la dilazione temporale per l'approvazione dei bilanci non sia stata prevista.

In definitiva, tutte le società potranno fruire della dilazione temporale e procedere con la convocazione dell'assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio 2019 entro il maggior termine del 28 giugno 2020, senza fornire motivazione al riguardo (nella relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa) e senza la necessità di prevedere una specifica delibera in tale senso da parte dell'organo amministrativo.

Anche le eventuali nomine degli organi societari (comprese quelle dell'organo di controllo o del revisore legale nelle società a responsabilità limitata che per la prima volta ricadano nell'ambito applicativo dell'art. 2477, secondo comma, del Codice Civile) subiranno, in tal modo, un ulteriore slittamento rispetto alle originarie scadenze. Al riguardo, si segnala l'intervento effettuato con il D.L. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020, che, modificando quanto già previsto dall'art. 379 del Codice della crisi, ha stabilito come la prima nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata possa essere effettuata in occasione dell'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019, avuto riguardo alle risultanze degli esercizi 2018 e 2019.

Con i commi 2 e 3 dell'art. 106 del Decreto, viene inoltre previsto che le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici, mediante l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, possano prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. Le predette società possono altresì disporre che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, del Codice Civile.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

La disposizione precisa che non è necessario che, ove previsto, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nello specifico, il terzo comma dell'art. 106 del Decreto, consente poi nel caso delle società a responsabilità limitata che l'espressione del voto possa essere fornita attraverso consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, in deroga a eventuali previsioni di statuto e alla regola generale di cui all'art. 2479, quarto comma, del Codice Civile che, come è noto, disciplina l'assunzione delle decisioni tramite deliberazione assembleare.

Con riferimento invece alle riunioni del consiglio di amministrazione, si rammenta che l'art. 2388, primo comma, del Codice Civile demanda allo statuto sociale di prevedere che la presenza alle riunioni avvenga tramite mezzi di telecomunicazione. Pur nel silenzio delle nuove disposizioni contenute nel Decreto succitato, le indicazioni del Governo circa le misure di distanziamento sociale, contenute nel DPCM adottato l'8 marzo 2020, possono trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali anche quando manchi una previsione di statuto che ne legittimi l'utilizzo.

Con riferimento alle società con azioni quotate, alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, i commi 4 e 5 dell'art. 106 del Decreto prevedono che le stesse possano ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante, al quale possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF. Il richiamo delle previsioni di cui all'art. 135-*novies* del TUF consente che la delega possa essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Con riguardo alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo (ma anche alle società cooperative e alle mutue assicuratrici), l'art. 106, comma 6, del Decreto – consentendo una specifica modalità di partecipazione a distanza – estende la possibilità di ricorrere alla figura del rappresentante designato nelle assemblee ordinarie e straordinarie, in deroga alle norme di legge ed agli statuti.

Infine, come disposto dal comma 7 dell'art. 106 del Decreto, le previsioni dell'articolo trovano applicazione per tutte le assemblee ordinarie e straordinarie che verranno convocate (dunque, anche in

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

seconda convocazione) fino al 31 luglio 2020, ovvero entro la successiva data fissata dal Governo in relazione al protrarsi del rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19.

Nella tabella che segue sono riportate le principali novità introdotte dall'art. 106 del Decreto.

SOGGETTI	ADEMPIMENTO	TERMINI
Tutte le società	Approvazione dei bilanci	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Tutte le società	Nomina organi societari	Entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza Intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione Assemblee tenute mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società a responsabilità limitata	Espressione del voto mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Società quotate Società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (AIM) Società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135- <i>undecies</i> TUF	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza
Banche popolari Banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici	Designazione per le assemblee ordinarie o straordinarie del rappresentante previsto dall'art. 135- <i>undecies</i> TUF, anche in deroga alle norme di legge vigenti	Fino al 31 luglio 2020, salvo ulteriori proroghe per il protrarsi dello stato di emergenza

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

